

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 16/03/2016**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37958-il-reato-di-immigrazione-clandestina-nell-interpretazione-della-corte-di-cassazione>**

**Autore: Panozzo Rober**

## **Il reato di immigrazione clandestina nell'interpretazione della Corte di Cassazione**

# **Il reato di immigrazione clandestina nell'interpretazione della Corte di Cassazione**

## **1. NORMATIVA**

**Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero***

### **Art. 10 bis <sup>(1)</sup>.**

*Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale <sup>(2)</sup>.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere

<sup>(1)</sup>L'articolo è stato dapprima inserito dall'art. 1, c. 16, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, poi integrato – limitatamente al c. 2 – dall'art. 3, c. 1, lett. b), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, *Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari*, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 agosto 2011, n. 129.

<sup>2)</sup>Le parole “ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale” sono state aggiunte dall’art. 3, c. 1, lett. b), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, *Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari*, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 agosto 2011, n. 129.

## 2. DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

### ELENCO DELLE SENTENZE

Cass. pen.. 27 aprile 2010 (ud. 7 aprile 2010), n. 16297

Cass. pen. 23 settembre 2010 (ud. 8 luglio 2010), n. 34246

Cass. pen. 18 ottobre 2010 (ud. 30 settembre 2010), n. 37051

Cass. pen. 27 ottobre 2010 (ud. 6 ottobre 2010), n. 38157

Cass. pen.. 14 dicembre 2010 (ud. 1 dicembre 2010), n. 43956

Cass. pen.. 23 dicembre 2010 (ud. 16 novembre 2010), n. 45094

Cass. pen.. 4 gennaio 2011 (ud. 1 dicembre 2010), n. 47

Cass. pen.. 4 gennaio 2011 (ud. 1 dicembre 2010), n. 57

Cass. pen.. 5 gennaio 2011 (ud. 1 dicembre 2010), n. 183

Cass. pen. 16 marzo 2011 (ud. 18 febbraio 2011) n. 10975

Cass. pen. 1 aprile 2011 (ud. 22 febbraio 2011) n. 13408

Cass. pen. 1 aprile 2011 (ud. 8 marzo 2011) n. 13412

Cass. pen. 2 maggio 2011 (ud. 7 aprile 2011) n. 16795

Cass. pen. 5 maggio 2011 (ud. 15 marzo 2011) n. 17423

Cass. pen. 26 luglio 2011 (ud. 30 giugno 2011) n. 29854

Cass. pen. 23 settembre 2011 (ud. 7 luglio 2011) n. 34690

Cass. pen. 22 novembre 2011 (ud. 3 ottobre 2011) n. 43067

Cass. pen. 13 gennaio 2012 (ud. 22 novembre 2011) n. 951

Cass. pen. 1 febbraio 2012 (ud. 25 gennaio 2012) n. 4317

Cass. pen. 20 febbraio 2012 (ud. 24 gennaio 2012) n. 6625

Cass. pen. 21 febbraio 2012 (ud. 21 dicembre 2011) n. 6791

Cass. pen. 21 marzo 2012 (ud. 1 marzo 2012) n. 10921  
Cass. pen. 3 gennaio 2013 (ud. 27 novembre 2012), n. 94  
Cass. pen. 27 maggio 2013 (ud. 22 maggio 2013), n. 22693  
Cass. pen. 3 giugno 2013 (ud. 17 maggio 2013), n. 23892  
Cass. pen. 6 giugno 2013 (ud. 10 maggio 2013), n. 24877  
Cass. pen. 7 giugno 2013 (ud. 10 maggio 2013) n. 25174  
Cass. pen. 24 giugno 2013 (ud. 17 maggio 2013), n. 27604  
Cass. pen. 24 giugno 2013 (ud. 27 maggio 2013) n. 27618  
Cass. pen. 24 giugno 2013 (ud. 27 maggio 2013) n. 27622  
Cass. pen. 26 giugno 2013 (ud. 22 maggio 2013), n. 27815  
Cass. pen. 10 luglio 2013 (ud. 27 giugno 2013), n. 29493  
Cass. pen. 10 luglio 2013 (ud. 27 giugno 2013), n. 29495  
Cass. pen. 11 luglio 2013 (ud. 22 maggio 2013), n. 29782  
Cass. pen. 12 luglio 2013 (ud. 31 maggio 2013), n. 29946  
Cass. pen. 23 luglio 2013 (ud. 17 maggio 2013), n. 31993  
Cass. pen. 23 luglio 2013 (ud. 17 maggio 2013), n. 31998  
Cass. pen. 23 luglio 2013 (ud. 10 giugno 2013), n. 32014  
Cass. pen. 24 giugno 2013 (ud. 29 luglio 2013), n. 32859  
Cass. pen. 9 agosto 2013 (ud. 22 maggio 2013), n. 34613  
Cass. pen. 27 agosto 2013 (ud. 17 luglio 2013), n. 35587  
Cass. pen. 27 agosto 2013 (ud. 17 luglio 2013), n. 35591  
Cass. pen. 29 agosto 2013 (ud. 5 luglio 2013), n. 35749  
Cass. pen. 26 settembre 2013 (ud. 5 luglio 2013), n. 39998  
Cass. pen. 2 ottobre 2013 (ud. 10 giugno 2013), n. 40807  
Cass. pen. 2 ottobre 2013 (ud. 10 giugno 2013), n. 40808  
Cass. pen. 7 ottobre 2013 (ud. 18 luglio 2013), n. 41442  
Cass. pen. 15 ottobre 2013 (ud. 26 settembre 2013), n. 42413  
Cass. pen. 15 ottobre 2013 (ud. 26 settembre 2013), n. 42417  
Cass. pen. 22 ottobre 2013 (ud. 23 settembre 2013), n. 43254  
Cass. pen. 22 ottobre 2013 (ud. 23 settembre 2013), n. 43258  
Cass. pen. 22 ottobre 2013 (ud. 1 ottobre 2013), n. 43259

Cass. pen. 24 ottobre 2013 (ud. 19 settembre 2013), n. 43472  
Cass. pen. 4 novembre 2013 (ud. 23 settembre 2013), n. 44450  
Cass. pen. 4 novembre 2013 (ud. 23 settembre 2013), n. 44453  
Cass. pen. 30 dicembre 2013 (ud. 10 giugno 2013), n. 51884  
Cass. Pen. 16 gennaio 2014 (ud. 9 dicembre 2013), n. 1723  
Cass. Pen. 6 febbraio 2014 (ud. 15 novembre 2013), n. 5865  
Cass. Pen. 21 febbraio 2014 (ud. 27 novembre 2013), n. 8347  
Cass. pen. 19 marzo 2014 (ud. 3 dicembre 2013), n. 12923  
Cass. pen. 10 aprile 2014 (ud. 28 febbraio 2014), n. 15976  
Cass. pen. 14 maggio 2014 (ud. 10 aprile 2014), n. 19929  
Cass. pen. 17 luglio 2014 (ud. 20 maggio 2014), n. 31620  
Cass. pen. 12 settembre 2014 (ud. 18 giugno 2014), n. 37589  
Cass. pen. 29 ottobre 2014 (ud. 19 settembre 2014), n. 44977

**Cass. pen.. 27 aprile 2010 (ud. 7 aprile 2010), n. 16297:** L'ingresso e la permanenza non sono punibili quando si siano completamente esaurite prima dell'entrata in vigore della l. 94/2009 (8 agosto 2009). Per contro, qualora l'ingresso illegale sia avvenuto anteriormente alla data predetta, ma lo straniero non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento emesso dal questore la permanenza in Italia, oltre a configurare il reato previsto dall'art. 14, c. 5 ter, TU immigrazione, integra anche quello ex art. 10 bis (nel momento stesso in cui questo entra in vigore), essendo indubbio che la norma, quando punisce lo straniero che "si trattiene" in Italia, configura una fattispecie di reato permanente

**Cass. pen. 23 settembre 2010 (ud. 8 luglio 2010), n. 34246:** Integra il reato previsto dall'art. 10 bis del TU Immigrazione lo straniero che, già condannato con sentenza irrevocabile per il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, permanga illegalmente nel territorio dello Stato oltre la data di entrata in vigore della l. 94/2009, che ha introdotto la disposizione incriminatrice dell'ingresso e soggiorno illegale

**Cass. pen. 18 ottobre 2010 (ud. 30 settembre 2010), n. 37051:** Integra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10-bis del TU Immigrazione, l'ulteriore protrazione della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, dopo la consumazione del reato istantaneo di ingresso illegale, non occorrendo attendere, in tal caso, la scadenza del termine per la richiesta del permesso di soggiorno, previsto a favore di chi faccia legalmente ingresso nel territorio dello Stato

**Cass. pen. 27 ottobre 2010 (ud. 6 ottobre 2010), n. 38157:** Ai fini dell'applicabilità dell'art. 10 bis del TU immigrazione, che punisce – tra le altre condotte – il trattenimento illegale nel territorio dello Stato e definisce illegale il trattenimento che avviene in violazione delle norme del testo

unico, tra le quali quella di non richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, è irrilevante la circostanza che la straniera avrebbe potuto ottenere il permesso di soggiorno perché in stato di avanzata gravidanza

**Cass. pen.. 14 dicembre 2010 (ud. 1 dicembre 2010), n. 43956:** È appellabile, e non ricorribile per cassazione, la sentenza del giudice di pace di condanna alla misura dell'espulsione in sostituzione della pena pecuniaria (nella specie per il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato), stante la *ratio legis* di consentire lo scrutinio nel merito ove siano irrogate sanzioni incidenti sulla sfera di libertà dell'imputato

**Cass. pen.. 23 dicembre 2010 (ud. 16 novembre 2010), n. 45094:** Il delitto di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore e la contravvenzione di permanenza illegale nel territorio dello Stato non concorrono ma possono temporalmente succedersi, in quanto il secondo reato può configurarsi nella condotta tenuta dopo la condanna o assoluzione pronunciata per il primo reato

**Cass. pen.. 4 gennaio 2011 (ud. 1 dicembre 2010), n. 47:** La permanenza senza permesso di soggiorno sul territorio nazionale sino al 17.9.2009, data della emissione di nuovo ordine di espulsione, è punibile soltanto ai sensi dell'art. 10 bis del TU immigrazione, in quanto, pur costituendo reato permanente, la violazione ex art. 14, comma 5 ter, del medesimo TU si deve ritenere esaurita con la sentenza di condanna

**Cass. pen.. 4 gennaio 2011 (ud. 1 dicembre 2010), n. 57:** Lo straniero, che sia trovato nel territorio dello Stato sprovvisto di qualsivoglia documento identificativo e del permesso di soggiorno, per non incorrere nell'affermazione di responsabilità, per il reato – di cui all'art. 10 bis del TU Immigrazione – di ingresso illegale, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno, legittimante la sua condizione nello Stato [sottolinea il S.C.: in base al combinato disposto degli artt 4 e 5 del T.U. Immigrazione (nello stesso senso si veda anche l'art. 1 della l. 68/2007), la previsione di un termine per la richiesta di permesso di soggiorno è collegata a situazione in cui l'ingresso è regolarmente avvenuto, attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, mediante esibizione di passaporto o documento equipollente valido e in base a regolare visto di soggiorno, salvi i casi di esenzione; cosicché, ferma l'esigenza che la nozione del "trattenersi" deve essere riferita ad una permanenza caratterizzata da volontarietà e da apprezzabile continuità, un ingresso clandestino e senza visto, da paesi terzi, non legittima una permanenza avente siffatte caratteristiche sul territorio dello Stato neppure per il periodo limitato di otto giorni, indicato dal citato art. 5]

**Cass. pen.. 5 gennaio 2011 (ud. 1 dicembre 2010), n. 183:** Integra il reato previsto dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, la condotta dello straniero che, già condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, permanga illegalmente nel territorio dello Stato oltre la data di entrata in vigore della l. 94/2009, che ha introdotto la disposizione incriminatrice dell'ingresso e soggiorno illegale, non potendo applicarsi la clausola di sussidiarietà contenuta in quest'ultima disposizione in quanto si tratta di condotte non sovrapponibili temporalmente

**Cass. pen. 16 marzo 2011 (ud. 18 febbraio 2011) n. 10975:** In virtù del principio costituzionale di irretroattività, che, quando ha ad oggetto l'introduzione o la modifica *in pejus* di un reato permanente, impedisce di punire condotte iniziate prima dell'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice e giustificate da sopravvenute situazioni che elidono l'antigiuridicità penale della condotta prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero integra la condotta prevista e punita dall'art. 10-bis del TU Immigrazione qualora si sia protratta oltre la data di entrata in vigore della l. 94/2009, che ha introdotto tale disposizione [nel caso deciso, lo straniero aveva contratto matrimonio, seguito dalla convivenza, antecedentemente all'entrata in vigore della l. 94/2009]

**Cass. pen. 1 aprile 2011 (ud. 22 febbraio 2011) n. 13408:** In caso di condanna per la contravvenzione di illegale ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato, l'applicazione da parte del giudice di pace dell'espulsione in sostituzione della pena pecuniaria ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all'immediata esecuzione dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica

**Cass. pen. 1 aprile 2011 (ud. 8 marzo 2011) n. 13412:** L'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 del d. lgs. 274/2000, in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato

**Cass. pen. 2 maggio 2011 (ud. 7 aprile 2011) n. 16795:** Spetta allo straniero dimostrare la sua regolare presenza sul territorio dello Stato, esibendo il permesso di soggiorno ovvero un passaporto dal quale risulti, tramite il visto concessogli per entrare in Italia, che è ancora nei termini per chiedere il detto permesso. Se non esibisce i suddetti documenti, spetta a lui giustificare la ragione per la quale non è in grado di esibirli, e se non fornisce alcuna giustificazione deve ritenersi irregolare la sua presenza sul territorio dello Stato [il Giudice di Pace aveva assolto lo straniero – trovato privo del permesso di soggiorno e di altro documento di identità, già sottoposto a precedenti rilevamenti – dal reato ex art. 10 bis T.U. Immigrazione, ritenendo che non vi fosse prova certa della responsabilità dell'imputato per il reato di illegale trattenimento nel territorio dello Stato, in quanto non era risultato da quanto tempo lo straniero si trovasse in Italia e se fosse scaduto il termine di otto giorni dall'ingresso entro il quale deve essere presentata la domanda di permesso di soggiorno]

**Cass. pen. 5 maggio 2011 (ud. 15 marzo 2011) n. 17423:** Il giudice di pace, nel pronunciare condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, non può disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva senza avere previamente determinato l'entità della pena pecuniaria sostituita e la durata dell'espulsione

**Cass. pen. 26 luglio 2011 (ud. 30 giugno 2011) n. 29854:** Il giudice di pace, nel pronunciare condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non può disporre l'espulsione dello straniero come sanzione sostitutiva, se non ne determina la durata

**Cass. pen. 23 settembre 2011 (ud. 7 luglio 2011) n. 34690:** Il termine di otto giorni dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, entro il quale il TU Immigrazione prevede che il permesso di soggiorno debba essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova, presuppone che lo straniero medesimo, nel detto territorio, sia entrato regolarmente ai sensi dell'art. 4 dello stesso TU; in mancanza di tale presupposto vale da subito la norma penale dell'art. 10 bis del citato TU

**Cass. pen. 22 novembre 2011 (ud. 3 ottobre 2011) n. 43067:** Ai fini della contravvenzione ex art. 10 bis del TU Immigrazione, non costituisce presupposto per la configurabilità della fattispecie l'ineseguibilità dell'espulsione [nel caso deciso, il giudice di merito aveva sentenziato che il citato art. 10 bis non può essere contestato a persona minorenni, perché, per legge, non può essere espulsa dallo Stato fino al raggiungimento della maggiore età]

**Cass. pen. 13 gennaio 2012 (ud. 22 novembre 2011) n. 951:** La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva europea sui rimpatri), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

**Cass. pen. 1 febbraio 2012 (ud. 25 gennaio 2012) n. 4317:** Il giudice di pace, nel pronunciare condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non può disporre l'espulsione dello straniero come sanzione sostitutiva, se non ne determina la durata

**Cass. pen. 20 febbraio 2012 (ud. 24 gennaio 2012) n. 6625:** Il reato di cui all'art. 10 bis del T.U. Immigrazione non prevede (a differenza di quanto previsto dall'art. 14, c.5 ter, dello stesso T.U.) il "giustificato motivo" quale elemento negativo della fattispecie, di tal che - in linea generale - esso non può essere invocato quale condizione operante a favore dell'imputato

**Cass. pen. 21 febbraio 2012 (ud. 21 dicembre 2011) n. 6791:** L'esito positivo del procedimento di sanatoria, ai sensi dell'art. 1 ter della l. 102/2009, comporta l'effetto della estinzione della contravvenzione ex art. 10 bis del T.U. Immigrazione

**Cass. pen. 21 marzo 2012 (ud. 1 marzo 2012) n. 10921:** L'avvio della procedura amministrativa di emersione del lavoro irregolare, prevista dall'art. 1 ter della l. 102/2009, comporta la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali concernenti alcuni reati in materia di immigrazione, fra cui quello previsto dall'art. 10 bis del TU Immigrazione

**Cass. pen. 3 gennaio 2013 (ud. 27 novembre 2012), n. 94:** Il rientro oltre il quinquennio nel territorio dello Stato dello straniero espulso, pur non potendo più essere punito come delitto ai sensi dell'art. 13, c. 13, del TU Immigrazione, perché in contrasto con la direttiva 2008/115/CE, integra l'illecito contravvenzionale sussidiario previsto dall'art. 10 bis dello stesso TU

**Cass. pen. 27 maggio 2013 (ud. 22 maggio 2013), n. 22693:** La contravvenzione prevista dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la direttiva 16 dicembre 2008, n. 115, in materia di rimpatri, come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 6 dicembre 2012, causa C-430/11, in quanto non osta alla sua finalità primaria di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri privi di valido titolo di permanenza, e non si pone in contrasto con l'art. 7, par. 1, della medesima direttiva che, nel porre un termine compreso tra i 7 e i 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

**Cass. pen. 3 giugno 2013 (ud. 17 maggio 2013), n. 23892:** In caso di condanna per la contravvenzione di illegale ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato, l'applicazione dell'espulsione in sostituzione della pena pecuniaria è subordinata al rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 7 della direttiva 2008/115/CE e, di conseguenza, alla verifica della sussistenza del concreto pericolo di fuga o del pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico ovvero della presentazione di una domanda di soggiorno fraudolenta

**Cass. pen. 6 giugno 2013 (ud. 10 maggio 2013), n. 24877:** L'art. 10 bis del T.U. Immigrazione non punisce una condizione personale e sociale - quella, cioè, di straniero clandestino (o, più propriamente, irregolare) - e non criminalizza un modo di essere della persona; punisce, invece uno specifico comportamento, costituito dal fare ingresso e dal trattenersi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge: cioè, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una condotta a carattere permanente di natura omissiva (il non lasciare il territorio nazionale). La condizione di clandestinità è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene strumentale, per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici finali di sicuro rilievo costituzionale

**Cass. pen. 7 giugno 2013 (ud. 10 maggio 2013) n. 25174:** La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la cd. *direttiva europea sui rimpatri* (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando essa alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1, della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

**Cass. pen. 24 giugno 2013 (ud. 17 maggio 2013), n. 27604:** In caso di condanna per la contravvenzione di illegale ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato, l'applicazione dell'espulsione in sostituzione della pena pecuniaria è subordinata al rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 7 della direttiva 2008/115/CE e, di conseguenza, alla verifica in concreto del pericolo di fuga e, quindi, di sottrazione del condannato alla procedura di rimpatrio

**Cass. pen. 24 giugno 2013 (ud. 27 maggio 2013) n. 27618:** La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10 bis del T.U. Immigrazione, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non si pone in contrasto con la cd. *direttiva Europea sui rimpatri* (direttiva 16/12/2008 n. 115), non comportando essa alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva anzidetta, di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza; in particolare l'art. 7 paragrafo 1 della direttiva in esame, nel porre un termine compreso fra 1 7 ed 1 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato [Diversamente sarebbe a dire (ma non è il caso di specie), aggiunge il S.C., laddove il giudice avesse sostituito la pena inflitta con l'espulsione: in tal caso il provvedimento avrebbe dovuto rispettare - per la sua legittimità alla luce della richiamata direttiva Europea - tutte le condizioni da quest'ultima previste (l'apprezzamento in concreto di una delle condizioni che possano giustificare la deroga alla regola generale della priorità della procedura di allontanamento volontario e ragionevoli tempi di attuazione)]

**Cass. pen. 24 giugno 2013 (ud. 27 maggio 2013) n. 27622:** L'art. 10 bis del T.U. Immigrazione ha superato il vaglio della compatibilità costituzionale ed è compatibile con la normativa soprannazionale, in particolare con la direttiva CE n. 115/2008

**Cass. pen. 26 giugno 2013 (ud. 22 maggio 2013), n. 27815:** Integra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10-bis del TU Immigrazione, l'ulteriore protrazione della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, dopo la consumazione del reato istantaneo di ingresso illegale, non occorrendo attendere, in tal caso, la scadenza del termine per la richiesta del permesso di soggiorno, previsto a favore di chi faccia legalmente ingresso nel territorio dello Stato

**Cass. pen. 10 luglio 2013 (ud. 27 giugno 2013), n. 29493:** Per effetto dell'art. 10 bis del T.U. Immigrazione, il cittadino straniero è punito per il solo fatto di aver fatto ingresso o essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza essersi munito, per fare ingresso nello Stato, del previsto visto d'ingresso e, per trattenersi nel territorio dello Stato oltre il periodo previsto dal visto d'ingresso, del permesso o della carta di soggiorno, ovvero della speciale autorizzazione rilasciata dalla apposita commissione istituita per accertare, tramite la prevista istruttoria, se allo straniero possa essere riconosciuta la qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, secondo le norme del d. lgs. 251/2007 [nel cassare la sentenza del giudice di pace, dichiarativa di non luogo a procedere perché l'imputato era fuggito da una zona di guerra per cause indipendenti dalla sua volontà, il S.C. rileva che il giudice ordinario non può, tramite accertamenti compiuti in sede penale sostituirsi alla predetta commissione ]

**Cass. pen. 10 luglio 2013 (ud. 27 giugno 2013), n. 29495:** La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10 bis del T.U. Immigrazione, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

**Cass. pen. 11 luglio 2013 (ud. 22 maggio 2013), n. 29782:** La mera previsione di una sanzione pecuniaria di natura penale per l'ingresso o il soggiorno illegale dello straniero nel territorio nazionale, ex art. 10 bis del T.U. Immigrazione, non accompagnata da misure di rimpatrio forzato incompatibili con la normativa europea in materia (Direttiva rimpatri 115/2008/CE), è rispettosa dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al sensi dell'art. 117, c. 1, Cost. [Il S.C. aggiunge che la disapplicazione della norma incriminatrice – per contrasto con la fonte dell'Unione – sarebbe giustificata nel caso di irrogazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione, tuttora prevista dall'art. 16, c. 1, T.U. immigrazione, senza la fissazione del termine per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva, salve le eccezioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo, da valutare caso per caso; nonché nell'ipotesi di durata della permanenza domiciliare, in cui sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, eccedente il tempo in cui sia impossibile il trasferimento dello straniero irregolare fuori dallo Stato membro]

**Cass. pen. 12 luglio 2013 (ud. 31 maggio 2013), n. 29946:** La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10 bis del T.U. Immigrazione non viola né la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), come affermato dalla Corte di giustizia UE con le pronunce 21 marzo 2013, Mbaye (causa C-522/11) e 6 dicembre 2012, Sagor (causa C-430/11), né la Costituzione, avendo il Giudice delle leggi escluso ogni contrasto con le norme costituzionali, osservando che la norma non penalizza una mera "condizione personale e sociale" - quella, cioè, di straniero "clandestino" (o, più propriamente, "irregolare") - della quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale, bensì uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti; ed è tale quello descritto dalle locuzioni alternative "fare ingresso" e "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni vigenti: locuzioni cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente il cui nucleo antidoveroso è omissivo (l'omettere di lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in possesso di un titolo che renda legittima la permanenza).

**Cass. pen. 23 luglio 2013 (ud. 17 maggio 2013), n. 31993:** In caso di condanna per la contravvenzione di illegale ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato, l'applicazione dell'espulsione in sostituzione della pena pecuniaria è subordinata al rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 7 della direttiva 2008/115/CE e, di conseguenza, alla verifica della sussistenza del concreto pericolo di fuga o del pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico ovvero della presentazione di una domanda di soggiorno fraudolenta

**Cass. pen. 23 luglio 2013 (ud. 17 maggio 2013), n. 31998:** Ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di ingresso illegale nel territorio dello Stato, poiché il TU Immigrazione prevede il rilascio di apposita documentazione autorizzativa per il soggiorno in Italia, è sufficiente, da parte dell'accusa, dimostrare che il cittadino straniero, presente nel territorio dello Stato, ne risulti sprovvisto ovvero che non sia in grado di allegare tale documentazione, essendo illogico pretendere che il PM, sostituendosi all'imputato, fornisca la prova di un fatto storico (la richiesta di un visto ovvero di un permesso di soggiorno), in tesi, mai avvenuto

**Cass. pen. 23 luglio 2013 (ud. 10 giugno 2013), n. 32014:** La rilevanza penale del fatto punito dall'art. 10 bis del TU Immigrazione si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato

assetto normativo: si tratta di un bene "strumentale", per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici "finali" di sicuro rilievo costituzionale. Per queste ragioni non è stata una scelta arbitraria la predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si attegga a bene giuridico di "categoria", capace di accomunare buona parte delle norme incriminatrici presenti nello stesso TU

**Cass. pen. 24 giugno 2013 (ud. 29 luglio 2013), n. 32859:** Non viola l'art. 10 bis del T.U. Immigrazione il cittadino straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano, privo documenti validi, al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (qual è, come nel caso deciso, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, comprovato dalle – anteriori – pubblicazioni e dal – successivo – matrimonio), operando l'esimente ex art. 51 c.p.

**Cass. pen. 9 agosto 2013 (ud. 22 maggio 2013), n. 34613:** La scoperta della clandestinità entro gli 8 giorni dall'ingresso in Italia (nello specifico: via mare) – nel termine, cioè, previsto per (presentare) la richiesta del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del T.U. Immigrazione – non esclude la sussistenza del reato ex art. 10 bis dello stesso T.U., perché il citato art. 5, c. 2, presuppone il possesso di valido passaporto e di visto d'ingresso

**Cass. pen. 27 agosto 2013 (ud. 17 luglio 2013), n. 35587:** La contravvenzione prevista dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, che punisce l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva europea sui rimpatri), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta, di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza

**Cass. pen. 27 agosto 2013 (ud. 17 luglio 2013), n. 35591:** In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di ingresso illegale nel territorio dello Stato, poiché il T.U. immigrazione prevede il rilascio di apposita documentazione autorizzativa per il soggiorno in Italia, è sufficiente, da parte dell'accusa, dimostrare che il cittadino straniero, presente nel territorio dello Stato, ne risulti sprovvisto ovvero che non sia in grado di allegare tale documentazione, essendo illogico pretendere che il PM, sostituendosi all'imputato, fornisca la prova di un fatto storico (la richiesta di un visto ovvero di un permesso di soggiorno), in tesi, mai avvenuto

**Cass. pen. 29 agosto 2013 (ud. 5 luglio 2013), n. 35749:** La previsione di una sanzione penale pecuniaria per il reato di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato è compatibile con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europa in materia di rimpatri 2008/115/CE

**Cass. pen. 26 settembre 2013 (ud. 5 luglio 2013), n. 39998:** La contravvenzione prevista dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, che punisce con una sanzione pecuniaria l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la direttiva europea 2008/115/CE, in quanto non è accompagnata da misure di rimpatrio forzato incompatibili con la stessa

**Cass. pen. 2 ottobre 2013 (ud. 10 giugno 2013), n. 40807:** L'art. 10 bis del TU Immigrazione incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato, quindi, punisce uno specifico comportamento costituito dal "fare ingresso" e "trattenersi" nel territorio dello Stato,

in violazione delle disposizioni di legge. Si è, pertanto, di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) ed una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale [alla luce del principio, il S.C. valuta correttamente le conclusioni del giudice di pace che ha ritenuto acquisita la prova della responsabilità dello straniero, in quanto privo del permesso di soggiorno con la conseguente illegale permanenza nel territorio dello Stato]

**Cass. pen. 2 ottobre 2013 (ud. 10 giugno 2013), n. 40808:** L'art. 10 bis del T.U. Immigrazione non punisce una "condizione personale e sociale" - quella, cioè, di straniero "clandestino" (o, più propriamente, "irregolare") - e non criminalizza un "modo di essere" della persona, bensì uno specifico comportamento costituito dal "fare ingresso" e "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. La proposizione di una domanda di regolarizzazione falsa non neutralizza gli effetti dell'art. 10 bis del T.U. Immigrazione

**Cass. pen. 7 ottobre 2013 (ud. 18 luglio 2013), n. 41442:** Il bene giuridico protetto dall'art. 10 bis del TU Immigrazione è agevolmente identificabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed arbitraria - trattandosi, del resto, del bene giuridico "di categoria", che accomuna buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998 - e che risulta, altresì, offendibile dalle condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero

**Cass. pen. 15 ottobre 2013 (ud. 26 settembre 2013), n. 42413:** Rispetto al reato contemplato dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, la proposizione della domanda di regolarizzazione comporta non l'assoluzione dello straniero perché il fatto non costituisce reato ma la sospensione del processo in attesa dell'esito del procedimento amministrativo instauratosi a seguito della suddetta domanda di emersione

**Cass. pen. 15 ottobre 2013 (ud. 26 settembre 2013), n. 42417:** L'incriminazione dell'ingresso e del trattenimento illegali, contemplato dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, non si pone in contrasto con l'art. 7, par. 1 della Direttiva 115/2008, che, nello stabilire un termine compreso tra i sette ed i trenta giorni per l'esodo volontario del cittadino irregolare, per ciò solo non rende lecita e consentita dall'ordinamento nazionale, in quell'intervallo temporale, la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

**Cass. pen. 22 ottobre 2013 (ud. 23 settembre 2013), n. 43254:** Il reato ex art. 10 bis del TU Immigrazione è legittimamente perseguito e la sua sanzione non contrasta con la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 250 del 9/6/10) nè con quella europea (sent. Sagor n. 430 del 2012 della I sez. della Corte di Giustizia della Comunità Europea)

**Cass. pen. 22 ottobre 2013 (ud. 23 settembre 2013), n. 43258:** La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, che punisce l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (Direttiva della Commissione

CEE del 16 dicembre 2008 n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla Direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

**Cass. pen. 22 ottobre 2013 (ud. 1 ottobre 2013), n. 43259:** La norma ex art. 10 bis del TU Immigrazione non punisce una condizione personale e sociale - quella, cioè, di straniero clandestino (o, più propriamente, irregolare) - e non criminalizza un modo di essere della persona, ma punisce uno specifico comportamento, costituito dal fare ingresso e dal trattenersi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale: la condizione di "clandestinità" è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene "strumentale", per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici "finali" di sicuro rilievo costituzionale. La fattispecie contravvenzionale *de qua* non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

**Cass. pen. 24 ottobre 2013 (ud. 19 settembre 2013), n. 43472:** La contravvenzione prevista dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente. (Fattispecie in cui l'ingresso illegale era avvenuto prima della entrata in vigore della novella, ma la condotta di permanenza era proseguita anche dopo l'entrata in vigore della stessa)

**Cass. pen. 4 novembre 2013 (ud. 23 settembre 2013), n. 44450:** La norma ex art. 10 bis del T.U. Immigrazione non punisce una "condizione personale e sociale" - quella, cioè, di straniero "clandestino" (o, più propriamente, "irregolare") - e non criminalizza un "modo di essere" della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal "fare ingresso" e dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. La condizione di "clandestinità" è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene "strumentale", per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici "finali" di sicuro rilievo costituzionale. Per queste ragioni non è stata una scelta arbitraria la predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si attegga a bene giuridico di "categoria", capace di accomunare buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998

**Cass. pen. 4 novembre 2013 (ud. 23 settembre 2013), n. 44453:** La norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato –ex art. 10 bis del TU Immigrazione – ha superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 del 2010, ha precisato che la norma non punisce una "condizione personale e sociale" - quella, cioè, di straniero "clandestino" (o, più propriamente, "irregolare") - e non criminalizza un "modo di essere" della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal "fare ingresso" e dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. La condizione di "clandestinità" è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene "strumentale", per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici "finali" di sicuro rilievo costituzionale. Per queste ragioni non è stata una scelta arbitraria la predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si atteggia a bene giuridico di "categoria", capace di accomunare buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998. Sulla base di questo nucleo argomentativo la Corte costituzionale ha dunque sancito la compatibilità della norma qui in rilievo con alcuni principi della Carta fondamentale, specificamente e principalmente con quelli desumibili dagli artt. 2 e 3

**Cass. pen. 30 dicembre 2013 (ud. 10 giugno 2013), n. 51884:** La fattispecie contravvenzionale ex art. 10 bis del TU Immigrazione non comporta alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva 2008/115/CE, che è di agevolare e assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1, della medesima direttiva, che, nel porre un termine compreso tra i sette e i trenta giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

**Cass. Pen. 16 gennaio 2014 (ud. 9 dicembre 2013), n. 1723:** Il reato contemplato dall'art. 10 bis del TU Immigrazione - la cui legittimità costituzionale e la cui conformità all'ordinamento dell'Unione Europea sono stati confermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell'Unione - è integrato quando lo straniero "fa ingresso" ovvero "si trattiene" nel territorio dello Stato in violazione delle norme enunciate nel TU stesso

**Cass. Pen. 6 febbraio 2014 (ud. 15 novembre 2013), n. 5865:** Ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di illegale permanenza nel territorio dello Stato, ex art. 10 bis del TU Immigrazione, prevedendo lo stesso T.U. il rilascio di apposita documentazione autorizzativa per il soggiorno in Italia, è sufficiente da parte dell'accusa dimostrare che il cittadino straniero, presente nel territorio dello Stato, ne risulti sprovvisto ovvero che non sia in grado di allegare tale documentazione, essendo illogico pretendere che il PM, sostituendosi all'imputato, fornisca la prova di un fatto storico (la richiesta di un permesso di soggiorno), in tesi, mai avvenuto

**Cass. Pen. 21 febbraio 2014 (ud. 27 novembre 2013), n. 8347:** La norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato – ex art. 10 bis del TU

Immigrazione – ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 del 2010, ha precisato che la norma non punisce una "condizione personale e sociale" - quella, cioè, di straniero "clandestino" (o, più propriamente, "irregolare") - e non criminalizza un "modo di essere" della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal "fare ingresso" e dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. La condizione di "clandestinità" è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene "strumentale", per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici "finali" di sicuro rilievo costituzionale. Per queste ragioni non è stata una scelta arbitraria la predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si atteggia a bene giuridico di "categoria", capace di accomunare buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998

**Cass. pen. 19 marzo 2014 (ud. 3 dicembre 2013), n. 12923:** Non integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. la condotta, posta in essere dal cittadino straniero sorpreso senza il permesso di soggiorno sul territorio nazionale, di inottemperanza all'ordine di presentarsi alla polizia giudiziaria per essere compiutamente identificato ovvero per regolarizzare la propria posizione di immigrato clandestino [rileva il S.C. che lo straniero sorpreso sul territorio nazionale privo di permesso di soggiorno è persona indiziata del reato di cui all'art. 10 bis TU Immigrazione e tale qualità è incompatibile con ingiunzioni passibili di ulteriore sanzione penale)

**Cass. pen. 10 aprile 2014 (ud. 28 febbraio 2014), n. 15976:** La mera previsione di una sanzione pecuniaria di natura penale per l'ingresso o il soggiorno illegale dello straniero nel territorio nazionale, non accompagnata da misure di rimpatrio forzato incompatibili con la normativa europea, come previsto dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, è rispettosa dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 117, c. 1, Cost.

**Cass. pen. 14 maggio 2014 (ud. 10 aprile 2014), n. 19929:** E' applicabile l'istituto della particolare tenuità del fatto, strumento processuale da utilizzare in relazione a quelle condotte in cui vengano in considerazione, con la modesta gravità del danno o del pericolo, condizioni di esigua colpevolezza, allo straniero colpevole del soggiorno illegale in Italia, ex art. 10 bis del TU Immigrazione, successivamente coniugatosi con cittadina italiana

**Cass. pen. 17 luglio 2014 (ud. 20 maggio 2014), n. 31620:** Nel caso di cittadino straniero in possesso di valido passaporto, ove manchi certezza sulla data del suo ingresso in Italia, non può presumersi il già scaduto termine di otto giorni lavorativi dalla data di ingresso senza aver richiesto il permesso di soggiorno, al fine di ritenere integrata la contravvenzione prevista e punita dall'art. 10 bis del TU Immigrazione

**Cass. pen. 12 settembre 2014 (ud. 18 giugno 2014), n. 37589:** In tema di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, il presupposto per la emissione della sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 10 bis, c. 5, del TU Immigrazione, consistente nell'acquisizione, da

parte del giudice, della notizia della avvenuta esecuzione, coattiva o su base volontaria, dell'espulsione dello straniero clandestino, non può essere surrogata dalla semplice notificazione allo stesso dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, poiché a questo fatto può non seguire l'effettivo abbandono del territorio italiano

**Cass. pen. 29 ottobre 2014 (ud. 19 settembre 2014), n. 44977:** La contravvenzione prevista dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, che punisce l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non può ritenersi abrogata per effetto diretto della l. 67/2014, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerata violazione amministrativa.

**Rober PANOZZO**

(19 febbraio 2016)